

**REGOLAMENTO (CE) N. 541/2000 DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2000**

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Polonia nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1994 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) Con la decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione ⁽²⁾, le parti hanno deciso di prorogare, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000, il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione ⁽³⁾.
- (3) È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 1093/1999 del Consiglio, del 30 marzo 1999, che instaura un sistema di duplice controllo per le esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Repubblica di Polonia verso la Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 1999 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1093/1999 resta in vigore per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000 ai sensi della decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra.

Articolo 2

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1093/1999 è modificato come segue:

Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3, i riferimenti al periodo «1° aprile-31 dicembre 1999» sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 2000».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

⁽²⁾ Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 133 del 28.5.1999, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 133 del 28.5.1999, pag. 6.